

o cessioni fatte ai terzi dalle società del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Sarà da recuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'articolo 28.

2. Agli opifici di evidente utilità agraria, che giusta l'articolo 1 sorgessero per opera delle società, verrà applicata la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'articolo 3 della presente legge.

Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

3. Sarà pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle società.

4. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 28 e 32, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'articolo 32, saranno registrati con tassa fissa di una lira, e saranno trascritti nella Conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Per gli stessi atti si farà luogo alla esecuzione delle vulture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

CARCANO. Nelle prime righe di questo articolo v'è un errore di stampa: dove dice « operazioni indicate all'articolo 1 », si deve leggere « all'articolo 28 ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ha ragione.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

Sugli utili annuali accertati dall'assemblea generale degli azionisti sarà prelevato non meno del dieci per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.

Pongo ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 35 concordato tra Ministero e Commissione.

Art. 35.

Le Società sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su carta da centesimi 50 gli atti relativi.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

Nel decreto reale di concessione saranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento delle società allo scopo di assicurare la esecuzione della presente legge e dello statuto sociale.

Chi approva questo articolo 36 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 37 concordato tra Governo e Commissione.

Art. 37.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà ammessa la pattuizione della indivisibilità del canone, e la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'articolo 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

A questo articolo l'onorevole Landucci aveva proposto questo emendamento sostitutivo.

« In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati è ammessa la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione, di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari ».

Non essendo presente l'onorevole Landucci, il suo emendamento, decade.

Pongo quindi a partito questo articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

A tutti i contratti enfiteutici che saranno stipulati nelle provincie medesime, ed agli atti conseguenziali, saranno applicate le agevolazioni fiscali determinate nell'articolo 33, n. 4, della presente legge.